



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLA O.S. RAPPRESENTATIVA DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE*

- CONAPO

OGGETTO: Bozze circolari.

Si trasmettono per opportuna conoscenza, gli allegati schemi di circolari, relative al servizio di Elisoccorso, al settore Speleo Alpino Fluviale ed al settore Contrasto Rischio Acquatico.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**OGGETTO: Circolare applicativa del progetto di riordino del C.N.VV.F. relativa alle tecniche di:
Contrasto al Rischio Acquatico (CRA)**

PREMESSA

Nell'espletamento dei compiti istituzionali di soccorso tecnico urgente, i Vigili del Fuoco intervengono in scenari caratterizzati dal "rischio acquatico".

Come si evince da alcuni documenti emanati dall'allora Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi (in particolare nota IFP n. 120 del 27.08.2001, nota IFP N.138 del 15/10/2001, Decreto 23 del 20/12/2001, Circolare 770 del 26.02.2002; Circolare 14 del 06.08.2003; Circolare MISA 8 del 23.03.2006), la consapevolezza del rischio acquatico, la conoscenza e la capacità di utilizzo sia di specifici D.P.I. che di specifici mezzi nautici di soccorso deve essere considerata componente essenziale del bagaglio professionale del Vigile del Fuoco.

La frequenza degli interventi di soccorso in ambiente alluvionale è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni determinando la necessità di incrementare abilità e conoscenze dei soccorritori per assicurare una capacità di risposta coerente alle necessità di sicurezza ed ai bisogni della collettività.

Le tecniche di intervento in uso, introdotte ormai oltre quindici anni fa con i Manuali Operativi Speleo-Alpino-Fluviali SAF (DM 5 del 16.05.1996, poi modificato con DM 12 del 12.12.2002), hanno consentito al Corpo di rispondere fino ad oggi adeguatamente alle crescenti attese.

Nell'ottica del recente Progetto di Riordino, teso a riorganizzare e riqualificare il Corpo Nazionale per tener conto delle mutate esigenze e disponibilità, è strategico aggiornare le competenze e le abilità del personale, in modo da assicurare elevate capacità operative ed adeguati livelli di sicurezza coniugandoli con una gestione efficiente ed economica dei servizi istituzionali.

Il conseguimento dei predetti obiettivi non può prescindere dalla valorizzazione delle esperienze maturate dal settore SAF in scenari Fluviali-Alluvionali, delle conoscenze e delle abilità degli Specialisti, nonché delle competenze in possesso dei Soccorritori Acquatici di superficie in scenari marini lacustri.

Le capacità del Corpo Nazionale di "fare squadra" nonché di integrarsi nel sistema, nazionale e locale, di protezione civile rappresentano un grande valore aggiunto per l'intero Paese.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ferma restando la somministrazione del corso di base obbligatorio di autoprotezione in ambiente acquatico (ATP) al personale in ingresso, la presente Circolare regola l'operatività e la formazione di personale capace di intervenire nelle acque di superficie, sia vive che aperte, nel rispetto del D.Lgs. 81 in ordine a: valutazione del rischio, procedure operative e uso delle attrezzature specifiche di lavoro, uso dei DPI, gestione degli infortuni e delle emergenze.

Al fine di garantire continuità tanto al dispositivo di soccorso, quanto alla formazione degli operatori e degli istruttori, nel rispetto delle competenze attualmente possedute dal personale in servizio, sono definite norme transitorie per l'applicazione delle presenti disposizioni. La validità di tali norme transitorie è fissata in trentasei mesi dalla data di emanazione della presente circolare.

La presente Circolare annulla e sostituisce le precedenti.

COMPETENZE E ADEMPIMENTI DELLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE

➤ Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico:

1. attraverso l'Ufficio competente per il Contrasto al Rischio Acquatico, ha il compito di:

- a) Definire ed aggiornare, in base alle esigenze del soccorso, gli ambiti di intervento degli Operatori del settore e il rispettivo profilo di competenza;
- b) Definire la distribuzione degli organici degli Operatori del settore nelle strutture territoriali;
- c) Definire le procedure operative standard tanto nelle operazioni di soccorso quanto nelle attività addestrative/esercitative e quelle da attuarsi in caso di incidente;
- d) Aggiornare, per quanto di competenza, la presente circolare di regolamentazione del settore, di concerto con la Direzione Centrale per la Formazione;
- e) Collaborare con la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali alla stesura dei capitolati finalizzati alla fornitura di attrezzature e vestiario per gli Operatori;

2. attraverso il Centro Operativo Nazionale, ha il compito di:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

f) Gestire la movimentazione degli Operatori del settore in accordo con quanto descritto nella Circolare della DCEST EM01 del 12.04.2011;

➤ Direzione Centrale per la Formazione:

attraverso l'Area I Coordinamento e Sviluppo, ha il compito di:

- a) Progettare e sperimentare, con il contributo dei formatori del settore, i programmi, gli strumenti didattici e i metodi di valutazione da applicare nei corsi di formazione per gli Operatori e per gli Istruttori del settore, sino alla definizione dei "pacchetti didattici standard", che potranno essere adottati ed erogati dalle strutture formative ai vari livelli, nonché degli eventuali "percorsi di aggiornamento".
- b) Formare e abilitare gli Istruttori del settore, al fine della costituzione e del mantenimento degli organici previsti sul territorio nazionale;
- c) Coordinare l'attività di formazione svolta nel territorio, monitorando il rispetto degli standard di qualità dei corsi effettuati;
- d) Sostenere l'attività di formazione degli Operatori del settore di concerto con le strutture territoriali, provvedendo alle convocazioni degli Istruttori.
- e) Aggiornare, per quanto di competenza, la presente circolare di regolamentazione del settore, di concerto con la Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico.
- f) monitoraggio dell'attività SA e coordinamento degli interventi secondo le modalità definite per colonne mobili regionali.

➤ Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali:

ha il compito di:

- a) Provvedere all'acquisto e distribuzione di attrezzature e vestiario per gli Operatori, in base ai capitolati redatti in collaborazione con la Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico.

➤ Direzioni Regionali:

hanno il compito di:

- a) Provvedere all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi per Operatori del settore nel territorio di competenza ovvero a livello interregionale, recependoli come prioritari nella programmazione didattica annuale fino al raggiungimento degli organici previsti;
- b) Provvedere all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività di mantenimento delle abilitazioni degli Operatori del settore (come successivamente regolamentato nella presente circolare),



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

registrandone l'effettuazione nell'apposito libretto e relazionando annualmente alla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico relativamente agli organici in essere;

c) Curare l'inserimento dei dati relativi ai corsi effettuati ai fini dell'aggiornamento del Libretto Individuale di Formazione (L.I.F.), come specificato nella circolare D.C.F. n°.15 del 08/06/2005.

➤ Comandi Provinciali:

hanno il compito di:

a) Monitorare la corretta tenuta dei libretti personali di mantenimento delle abilitazioni degli Operatori del settore, registrandovi la partecipazione agli interventi di soccorso (come successivamente regolamentato nella presente circolare);

b) applicano le linee guida per l'organizzazione del servizio di soccorso tecnico urgente emanate dalla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico e, in particolare: individuano il responsabile operativo, il responsabile dei materiali, la distribuzione del personale sui turni e sul territorio, la composizione delle squadre per soccorso a persona e per prosciugamento (uomini, mezzi e materiali).

AMBITI DI INTERVENTO

Negli scenari d'intervento in cui l'acqua è fonte di pericolo, la risposta del CNVVF, anche con l'ausilio di mezzi nautici di soccorso specifici e in collaborazione con gli specialisti del Servizio Sommozzatori, si è evoluta attraverso:

- l'individuazione delle norme di sicurezza a tutela dell'operatore e della squadra, mediante le competenze fornite ad ogni Vigile del Fuoco in ordine a: valutazione dei rischi, adozione di misure di prevenzione e protezione collettiva, utilizzo di specifici DPI e regole comportamentali; capacità di effettuazione di semplici operazioni di soccorso in acqua da terra o da natante e di cooperazione con il personale specialista e/o specializzato nel contrasto al rischio acquatico;

- lo sviluppo delle figure:

☒ del Soccorritore Fluviale/Alluvionale – (il cui profilo di competenza è stato in precedenza inquadrato in uno specifico livello del settore delle Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali - SAF), abilitato ad effettuare interventi di soccorso acquatico in superficie in acque vive (fluviali/alluvionali),



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

☒ del Soccorritore Acquatico – (il cui profilo di competenza è stato in precedenza definito come SA1), abilitato ad effettuare interventi di soccorso acquatico in superficie in acque vive ed in acque aperte (marine/lacustri).

PROFILI DEGLI OPERATORI SPECIALIZZATI NEL CONTRASTO AL RISCHIO ACQUATICO

Ferma restando la somministrazione del corso di base obbligatorio di Auto Protezione in Ambiente Acquatico (corso ATP) a tutto il personale durante il corso di ingresso, in quanto propedeutico ad ogni attività operativa e formativa in acque vive o aperte a tutela della sicurezza dell'operatore e delle squadre, le abilità degli operatori specializzati nel contrasto al rischio acquatico sono così sintetizzabili:

- Soccorritore Fluviale Alluvionale (di seguito FA): operatore abilitato alla effettuazione del soccorso in presenza di masse d'acqua in movimento tipiche degli eventi alluvionali, nonché di manovre nell'alveo dei fiumi (con o senza l'ausilio di mezzi nautici di soccorso specifici) per il salvataggio e il recupero di persone e/o animali, per la rimozione di ostacoli in prossimità dei ponti, per il recupero di veicoli, ecc.
- Soccorritore Acquatico (di seguito SA): operatore abilitato all'effettuazione del soccorso a pericolante operando da terra, da mezzi nautici di soccorso ovvero entrando in acqua.

ORGANICI DEGLI OPERATORI SPECIALIZZATI NEL CONTRASTO AL RISCHIO ACQUATICO

➤ Organico FA

Il riordino del C.N.VV.F. prevede un organico FA così individuato:

- *Comandi in cui sono presenti Sezioni Operative di C.M.R. in versione "ALLUVIONE"*

(n.° SFA per ciascuna SO-CMR Alluvione)	6 x
(turni)	4 x
(coefficiente di maggiorazione per assenze - incidenza 40%- e per non uniforme distribuzione delle risorse -incidenza 60%)	2 =

unità per ciascuna SO-CMR Alluvione 48

per complessive 3600 unità distribuite nelle 75 SS.OO.-CMR Alluvione, come di seguito specificato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Regione	sezioni	unità FA
Abruzzo	3	144
Basilicata	1	48
Calabria	3	144
Campania	6	288
Emilia Romagna	4	192
Friuli Venezia Giulia	2	96
Lazio	6	288
Liguria	4	192
Lombardia	7	336
Marche	4	192
Molise	1	48
Piemonte	6	288
Puglia	3	144
Sardegna	4	192
Sicilia	8	384
Toscana	6	288
Umbria	1	48
Veneto	6	288
Totale Risultato	75	3600

- Comandi presso cui non sono presenti Sezioni Operative di C.M.R. in versione "ALLUVIONE":

4 FA per turno per Comando (minimo) per complessivi ulteriori 800 FA.

La distribuzione del personale SFA nei singoli Comandi provinciali è indicata dalle Direzioni territorialmente competenti. La Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico provvederà entro 60gg dall'emanazione della presente circolare a divulgare le linee guida per la definizione degli organici a livello provinciale.

➤ Organico SA

Il riordino del C.N.VV.F. individua, sulla base di indicatori di rischio legati allo sviluppo lineare della costa, alla vocazione turistico-balneare e alla presenza di specchi d'acqua, tre categorie di Comandi Provinciali, denominate a rischio lieve, ordinario e severo, a cui sono associati organici minimi crescenti rispettivamente pari a 2, 3 e 4 SA/turno, secondo la tabella seguente, fatta salva la possibilità per i Direttori Regionali di adottare eventuali correttivi, in ragione di specificità locali.

Categoria di rischio	N.° Comandi	OSA/ Comando	OSA/ Categoria
A) Comandi a rischio acque aperte "lieve" (assenza di ampi	36	8	288



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

specchi acquei aperti marini/lacustri)			
B) Comandi a rischio acque aperte “ordinario” (presenza di ampi specchi acquei aperti marini/lacustri a bassa vocazione turistica balneare)	32	12	384
C) Comandi a rischio acque aperte “severo” (presenza di ampi specchi acquei aperti marini/lacustri che presentano una marcata vocazione turistica balneare)	32	16	512
TOTALE			1184

Gli organici del personale specialista non concorrono al raggiungimento del numero di unità previste per i FA e gli SA.

PROCEDURE OPERATIVE

Gli operatori del settore, in fase formativa, negli interventi di soccorso e negli addestramenti, applicano, in ragione della situazione e degli obiettivi, le indicazioni, le modalità operative e le manovre descritte nei manuali operativi Fluviale Alluvionale e di Soccorso Acquatico, consegnati in occasione dei rispettivi corsi di formazione ovvero degli aggiornamenti.

PROCEDURE IN CASO DI INCIDENTE

L'analisi degli incidenti costituisce uno strumento di fondamentale importanza per perseguire obiettivi di miglioramento delle condizioni di sicurezza.

A tal fine, fermo restando il rispetto delle procedure operative standard di cui al paragrafo precedente, gli Uffici territoriali per quanto di rispettiva competenza provvederanno a:

- pianificare le attività formative e di mantenimento prevedendo la partecipazione di personale che abbia fruito di tempi di riposo adeguati;
- applicare le circolari che disciplinano la sicurezza delle operazioni (SAF n. 3058/3706 del 15.3.2013).
- Individuare unità operative di comprovata esperienza, quali Istruttori o Formatori di settore, di cui le Commissioni di indagine possano avvalersi; le Commissioni di indagine, che devono comprendere rappresentanti degli Uffici Centrali e degli organi tecnici oltre a quanti altri necessario, svolgono l'analisi dell'evento incidentale per individuare le cause anche al fine di acquisire elementi per la rivisitazione dei manuali e per la diramazione di specifiche circolari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

FORMAZIONE

In allegato è riportato la struttura per la formazione del Soccorritore Fluviale Alluvionale – FA

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

SOCCORRITORE FLUVIALE-ALLUVIONALE -FA

ADOZIONE DEI PACCHETTI DIDATTICI

Per quanto disposto in premessa e, in ottemperanza alle linee di indirizzo dettate dal Progetto di riordino, che definisce “strategico” per il CNVVF questo percorso, la Direzione Centrale per la Formazione, sentita la Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico, approva il corso di abilitazione denominato “Soccorritore FA Fluviale Alluvionale”, ne adotta il programma (Allegato 1) ed il manuale didattico e pubblica l’Albo degli Istruttori FA e dei Formatori FA.

Il modulo potrà essere svolto anche all’interno del corso da specialista SMZT secondo quanto previsto dalla presente circolare e adottandone i medesimi strumenti didattici, qualora gli allievi SMZT terminino con profitto il modulo gli sarà riconosciuto il titolo di Soccorritore FA, anche se gli stessi non avranno terminato in maniera sufficiente il percorso SMZT

OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMA DIDATTICO

Il percorso formativo richiesto per l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per il Soccorritore FA Fluviale Alluvionale prevede il superamento di apposito corso di 72 ore, attuato secondo il programma standard e il percorso didattico indicato dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico. Tale programma è svolto da uno staff di Istruttori FA Fluviali Alluvionali.

Al termine del corso suddetto il discente acquisirà le competenze necessarie per:

- a) Capacità di analizzare il rischio relativo ad un intervento di soccorso tecnico urgente in scenario fluviale o alluvionale con presenza di acque tumultuose, di individuare il pericolo principale e i pericoli evolutivi e secondari, di individuare i DPI specifici, le attrezzature idonee e gli equipaggiamenti personali e di squadra utili o necessari alla mitigazione dei rischi per operare con efficienza ed efficacia nello scenario di riferimento;***
- b) Conoscere le procedure di sicurezza da adottare in caso di inconveniente o incidente che coinvolga gli operatori della squadra;***
- c) Saper vestire correttamente l’equipaggiamento personale, utilizzando i DPI specifici, gestire il proprio stress fisico in funzione della risoluzione dell’intervento e della sicurezza propria e della squadra,***



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

realizzare integralmente le manovre operative descritte nel manuale, condurre per brevi tratti in corrente moderata il gommone da rafting ed effettuare manovre semplici, comunicare secondo le procedure standardizzate con tutti i componenti la squadra.

d) Saper applicare le procedure di emergenza per la gestione di inconvenienti o incidenti, definire l'operabilità dello scenario, lavorare in presenza di fonti di stress (freddo, rumore dell'acqua, buio, ecc.), lavorare in squadra con formazione omogenea o con altre qualificazioni.

L'acquisizione di tali competenze da parte del discente è obiettivo dell'attività didattica che – nell'arco delle 10 giornate previste – deve svolgersi nel rispetto del programma riportato nell'Allegato 1.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

Per poter accedere al corso, il personale operativo VF dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

1. ATP
2. TPSS (in regola con i retraining previsti),
3. livello soccorritore SAF "Basico" (in regola con i mantenimenti previsti).

È considerato requisito preferenziale il possesso del brevetto di Salvamento a Nuoto VF o equipollente (brevetto assistente bagnante FIN o SNS).

Tutti i candidati dovranno dimostrare in fase preselettiva il possesso del livello di saper nuotare (2° liv Circ. della DCF n 427 del 14.04.2006), ad eccezione del personale in possesso del suddetto brevetto e del personale che abbia conseguito il suddetto secondo livello da meno di cinque anni.

Nel caso che il numero dei partecipanti idonei fosse superiore ai posti disponibili la Direzione Regionale stilerà apposita graduatoria.

Le prove del saper nuotare dovranno essere svolte presso idoneo impianto natatorio, davanti ad una Commissione di selezione nominata dalla Direzione Regionale/Interregionale e costituita da uno staff di Istruttori di Nuoto e Salvamento VF, per un numero massimo di 40 candidati per sessione.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E MODALITA' DI VERIFICA FINALE

L'acquisizione delle competenze necessarie al Soccorritore FA per operare in sicurezza in ambiente fluviale-alluvionale è attestata dal superamento di apposito corso della durata di dieci giorni (72 ore complessive, comprensive di verifica finale), attuato secondo il programma standard e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e tenuto da uno staff di Istruttori FA abilitati alla somministrazione del pacchetto didattico specifico.

Ciascun corso organizzato in ambito periferico dalla Direzione Regionale, ovvero a livello Interregionale, dovrà prevedere la partecipazione di un massimo di discenti adeguato al sito addestrativo e di un team di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Istruttori FA quantificabile in funzione del numero di allievi, nel rispetto del rapporto standard di 1:5 fra istruttori e discenti.

Qualora il numero totale degli istruttori necessari - in funzione dei parametri sopra indicati - sia pari o superiore a tre, si dovrà prevedere un ulteriore istruttore, con mansione di coordinatore tecnico-didattico.

In fase di autorizzazione la DCF provvederà a nominare gli Istruttori FA, individuati di concerto con le strutture territoriali.

La verifica finale dell'acquisizione degli obiettivi didattici da parte dei discenti deve essere articolata su quattro prove, una teorica (Quiz) e tre pratiche.

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 - potrà avvalersi, per la valutazione tecnica dei discenti, degli Istruttori FA incaricati dello svolgimento del corso, che utilizzeranno a tal fine il questionario e gli skill-test facenti parte del pacchetto didattico standard.

Il corso si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto un giudizio di "conformità" su tutte le quattro prove d'esame sopra descritte. In caso di esito non favorevole di una o più prove di verifica finali, il discente dovrà ripetere l'intero corso di 72 ore.

GLI ADDETTI ALLA FORMAZIONE

Istruttore FA: Personale VV.F. qualificato alla somministrazione dell'intero pacchetto didattico "Soccorritore FA Fluviale Alluvionale" (sia unità didattiche teoriche, che unità didattiche pratiche), secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.

La rilevazione delle esigenze di formazione di Istruttori FA è competenza della Direzione Centrale per la Formazione – Area I Coordinamento e Sviluppo, che provvederà alla ricognizione degli aspiranti Istruttori sul territorio nazionale e all'organizzazione dei corsi in risposta alle necessità prioritarie individuate.

Per poter accedere al corso per Istruttori FA, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- 1) Anzianità minima nel ruolo operativo di cinque anni;
- 2) Soccorritore FA Fluviale Alluvionale;
- 3) Brevetto S/N VF (ed equipollenti).

È considerato requisito preferenziale l'abilitazione quale Soccorritore Acquatico.
Il percorso formativo per conseguire la qualifica di Istruttore FA, prevede:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- il superamento di una prova teorica preselettiva (test su ATP, Salvamento a Nuoto VF, Soccorritore FA) con punteggio, espresso in centesimi, pari o superiore a 80/100; a parità di punteggio costituirà titolo di preferenza l'essere già Istruttore nel settore Contrasto Rischio Acquatico;
- il superamento di apposito corso della durata di due settimane (72 ore), attuato secondo il programma standard (Allegato 2) e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo, tenuto da docenti di metodologie didattiche e da Formatori FA incaricati dalla DCF. La verifica finale per il conseguimento dell'idoneità alla mansione di Istruttore FA sarà costituita da prove teorico-pratiche, alla presenza di una Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 – che potrà avvalersi, per la valutazione degli aspiranti, dei Formatori FA incaricati dello svolgimento del corso.
- lo svolgimento da parte del neo-Istruttore di un periodo di tirocinio, costituito da un minimo di due esperienze didattiche in corsi di Soccorritore FA, durante le quali sarà guidato e valutato da personale Formatore FA o Istruttore FA, con mansioni di Tutor, nominato dalla DCF, che redigerà apposita relazione valutativa ove indicare eventuali, ulteriori ambiti di miglioramento. L'abilitazione del neo-Istruttore dovrà essere necessariamente proposta da un Formatore FA alla DCF Area I Coordinamento e Sviluppo.

Per il mantenimento dell'abilitazione, nel ruolo Istruttore FA si richiede l'esercizio effettivo di attività didattica ed il conseguimento di obiettivi di produttività minimi, ovvero partecipare almeno ad un corso ogni 18 mesi e/o in funzione dei bisogni formativi rilevati e dettati dalle necessità della Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico.

L'abilitazione potrà essere sospesa qualora all'istruttore vengano accertate gravi carenze, in funzione di specifici indicatori di verifica di qualità stabiliti dalla Direzione Centrale per la Formazione, ovvero non operi attivamente da oltre 24 mesi.

In caso di sospensione del titolo, la Direzione Centrale per la Formazione provvederà, previo accoglimento della richiesta dell'interessato, ad apposito percorso di reintegro. Trascorso un anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di accesso al percorso di reintegro o di non superamento dello stesso, il titolo di Istruttore FA verrà revocato.

Formatore FA : **Personale già Istruttore FA che, avendo maturato la necessaria esperienza didattica ed al termine di apposito percorso formativo, viene abilitato alla formazione di nuovi Istruttori, mediante la somministrazione delle unità didattiche teoriche e pratiche costituenti il Modulo tecnico specifico del pacchetto didattico "Istruttore FA", secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.**

L'aspirante Formatore FA partecipa ad apposito corso di formazione in "Metodologie didattiche – Livello Avanzato" e, qualora giudicato idoneo alle prove di verifica finale, effettua un periodo di tirocinio in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

affiancamento ai Formatori FA già qualificati. Il tirocinio avrà una durata minima di una esperienza in corsi "Istruttore FA" e a seguito di giudizio positivo dello staff didattico espresso mediante relazione indirizzata alla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo, l'aspirante verrà qualificato Formatore FA e iscritto con tale ruolo nel relativo Albo Nazionale VV.F.

I Formatori FA operano a livello centrale per la formazione di nuovi istruttori e sono considerati referenti didattici per la DCF e per le Direzioni Regionali di appartenenza nel progetto Contrasto Rischio Acquatico nel territorio.

L'organico dei Formatori FA e degli Istruttori FA è stabilito dalla DCF in funzione delle necessità formative e del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CNVVF. Gli stessi sono qualificati dalla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo e i nominativi sono riportati nell'Albo.

L'organico degli Istruttori FA è fissato in due unità per ciascuna Direzione Regionale più una unità ogni tre Comandi Provinciali afferenti la singola regione.

SOCCORRITORE ACQUATICO SA

ADOZIONE DEI PACCHETTI DIDATTICI

La Direzione Centrale per la Formazione approva il corso di abilitazione denominato "Soccorritore Acquatico SA", ne adotta il programma (Allegato 3), integrato con nota della DCF prot. n.7300 del 03/03/2014, e il manuale didattico e pubblica l'Albo dei Formatori di Soccorso Acquatico e degli Istruttori di Soccorso Acquatico abilitati all'erogazione del pacchetto didattico.

Il modulo potrà essere svolto anche all'interno del corso da specialista SMZT secondo quanto previsto dalla presente circolare e adottandone i medesimi strumenti didattici e requisiti di accesso, qualora gli allievi SMZT terminino con profitto il modulo gli sarà riconosciuto il titolo di SA, anche se gli stessi non avranno terminato in maniera sufficiente il percorso SMZT.

OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMA DIDATTICO

Come già indicato nella Circolare della DCF prot. n°14 del 6 agosto 2003, il percorso formativo richiesto per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per il Soccorritore Acquatico prevede il superamento di apposito corso di 36 ore, attuato secondo il programma standard e il percorso didattico indicato dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico. Tale programma è tenuto da uno staff di Istruttori di Soccorso Acquatico.

Al termine del corso suddetto il discente acquisirà le competenze necessarie per:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

a) Attuare le procedure atte a fornire una prima risposta operativa, garantendo contestualmente la qualità dell'intervento e la sicurezza dell'operatore, nei vari scenari in cui è presente il rischio acquatico, attraverso la conoscenza degli scenari, dei pericoli, delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, dei DPI disponibili, delle attrezzature e mezzi nautici di soccorso utilizzabili nonché delle principali tecniche d'intervento in ambiente acquatico.

b) Fornire all'operatore VF le capacità per attuare in sicurezza e in autonomia operazioni di salvataggio in superficie a pericolanti in ambienti acquatici, attraverso l'uso di tecniche di salvamento a nuoto ovvero di specifiche tecniche di derivazione fluviale in funzione dei diversi scenari operativi, mediante anche l'utilizzo di mezzi nautici di soccorso.

c) Cooperare alle operazioni di soccorso acquatico effettuate da personale specialista, utilizzando i dispositivi di protezione individuale (DPI), le altre attrezzature disponibili e, laddove necessario, i mezzi nautici di soccorso come operatore trasportato.

d) Acquisizione di procedure di orientamento e ricerca notturna.

L'acquisizione di tali competenze da parte del discente è obiettivo dell'attività didattica che – nell'arco delle 5 giornate previste – deve svolgersi nel rispetto del programma riportato nell'Allegato 3.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

Per poter accedere al corso, il personale operativo VF dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori (oltre a quelli già richiesti per l'accesso al corso Soccorritore FA Fluviale Alluvionale):

1. abilitazione quale Soccorritore FA Fluviale Alluvionale (in regola con i mantenimenti),
2. brevetto di Salvamento a Nuoto VF o equipollente (brevetto assistente bagnante FIN o SNS),

qualora il brevetto sia di origine esterna al CNVVF (brevetto assistente bagnante FIN o SNS) il candidato dovrà sostenere successivamente alla fase di selezione una standardizzazione alle manovre del Salvamento a nuoto VF (di 16 ore)

Le selezioni si svolgeranno secondo la tabella in Allegato 4 . Nel caso che il numero di partecipanti idonei, sia superiore ai posti disponibili del corso, si attuerà la sommatoria dei tempi delle varie prove dando diritto di accesso al tempo inferiore. I tempi saranno inseriti in una graduatoria regionale di validità annuale.

Le prove dovranno essere svolte presso idoneo impianto natatorio, davanti ad una Commissione di selezione nominata dalla Direzione Regionale/Interregionale e costituita da uno staff di Istruttori SA qualora non siano disponibili un numero sufficiente di Istruttori SA, si potrà procedere avendo la presenza di almeno un Istruttore SA che si avvarrà della collaborazione degli Istruttori di Nuoto e Salvamento VF presenti nella Direzione Regionale. Il un numero massimo di candidati per sessione è fissato in 40 unità.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E MODALITA' DI VERIFICA FINALE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'acquisizione delle competenze necessarie al Soccorritore SA per operare in sicurezza in ambiente acquatico è attestata dal superamento di apposito corso della durata di cinque giorni (36 ore complessive, comprensive di verifica finale), attuato secondo il programma standard e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e tenuto da uno staff di Istruttori SA abilitati alla somministrazione del pacchetto didattico specifico.

Ciascun corso organizzato in ambito periferico dalla Direzione Regionale, ovvero a livello Interregionale, dovrà prevedere la partecipazione di un massimo di 20 discenti e di un team di Istruttori SA quantificabile in funzione del numero di allievi, nel rispetto del rapporto standard di 1:5 fra istruttori e discenti.

Qualora il numero totale degli istruttori necessari - in funzione dei parametri sopra indicati - sia pari o superiore a tre, si dovrà prevedere un ulteriore istruttore, con mansione di coordinatore tecnico-didattico.

In fase di autorizzazione la DCF provvederà a nominare gli Istruttori SA, individuati di concerto con le strutture territoriali.

La verifica finale dell'acquisizione degli obiettivi didattici da parte dei discenti deve essere articolata su tre prove, una teorica (Quiz) e due pratiche.

La Commissione d'esame - nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 - potrà avvalersi, per la valutazione tecnica dei discenti, degli Istruttori SA incaricati dello svolgimento del corso, che utilizzeranno a tal fine il questionario e gli skill-test facenti parte del pacchetto didattico standard.

Il corso si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto un giudizio di "conformità" su tutte le tre prove d'esame sopra descritte. In caso di esito non favorevole di una o più prove di verifica finali, il discente dovrà ripetere l'intero corso di 36 ore.

GLI ADDETTI ALLA FORMAZIONE

Istruttore SA: **Personale VV.F. qualificato alla somministrazione dell'intero pacchetto didattico "Soccorritore Acquatico SA" (sia unità didattiche teoriche, che unità didattiche pratiche), secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.**

La rilevazione delle esigenze di formazione di Istruttori SA è competenza della Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo, che provvederà alla ricognizione degli aspiranti Istruttori sul territorio nazionale e all'organizzazione dei corsi in risposta alle necessità prioritarie individuate.

Per poter accedere al corso per Istruttori SA, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- 1) Anzianità minima nel ruolo operativo di cinque anni;
- 2) Soccorritore FA Fluviale Alluvionale (in regola con i mantenimenti)
- 3) Soccorritore Acquatico SA (in regola con i mantenimenti)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il percorso formativo per conseguire la qualifica di Istruttore SA, prevede:

- il superamento di una prova teorica preselettiva (test su ATP, Salvamento a Nuoto VF, Soccorritore FA, Soccorritore Acquatico SA) con punteggio, espresso in centesimi, pari o superiore a 80/100; a parità di punteggio costituirà titolo di preferenza l'essere già Istruttore nel settore Contrasto Rischio Acquatico;
- il superamento di apposito corso della durata di due settimane (72 ore), attuato secondo il programma standard (Allegato 5) e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione -

Area I Coordinamento e Sviluppo, tenuto da docenti di metodologie didattiche e da Formatori SA incaricati dalla DCF. La verifica finale per il conseguimento dell'idoneità alla mansione di Istruttore SA sarà costituita da prove teorico-pratiche, alla presenza di una Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 – che potrà avvalersi, per la valutazione degli aspiranti, dei Formatori SA incaricati dello svolgimento del corso. Il non superamento del corso comporta l'impossibilità di ripetizione dello stesso;

- lo svolgimento da parte del neo-Istruttore di un periodo di tirocinio, costituito da un minimo di due esperienze didattiche in corsi di Soccorritore SA, durante le quali sarà guidato e valutato da personale Formatore SA o Istruttore SA, con mansioni di Tutor, nominato dalla DCF, che redigerà apposita relazione valutativa ove indicare eventuali, ulteriori ambiti di miglioramento. L'abilitazione del neo-Istruttore dovrà essere necessariamente proposta da un Formatore SA alla DCF Area I Coordinamento e Sviluppo.

Per il mantenimento dell'abilitazione, nel ruolo Istruttore SA si richiede l'esercizio effettivo di attività didattica ed il conseguimento di obiettivi di produttività minimi, ovvero partecipare almeno ad un corso ogni 18 mesi e/o in funzione dei bisogni formativi rilevati e dettati dalle necessità della Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico.

L'abilitazione potrà essere sospesa qualora all'istruttore vengano accertate gravi carenze, in funzione di specifici indicatori di verifica di qualità stabiliti dalla Direzione Centrale per la Formazione, ovvero non operi attivamente da oltre 24 mesi.

In caso di sospensione del titolo, la Direzione Centrale per la Formazione provvederà, previo accoglimento della richiesta dell'interessato, ad apposito percorso di reintegro. Trascorso un anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di accesso al percorso di reintegro o di non superamento dello stesso, il titolo di Istruttore SA verrà revocato.

Formatore SA : **Personale già Istruttore SA che, avendo maturato la necessaria esperienza didattica e al termine di apposito percorso formativo, viene abilitato alla formazione di nuovi Istruttori, mediante la somministrazione delle unità didattiche teoriche e pratiche costituenti il Modulo tecnico specifico del pacchetto didattico "Istruttore SA", secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'aspirante Formatore SA partecipa ad apposito corso di formazione in "Metodologie didattiche – Livello Avanzato" e, qualora giudicato idoneo alle prove di verifica finale, effettua un periodo di tirocinio in affiancamento ai Formatori SA già qualificati. Il tirocinio avrà una durata minima di una esperienza in corsi "Istruttore SA" e a seguito di giudizio positivo dello staff didattico espresso mediante relazione indirizzata alla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo, l'aspirante verrà qualificato Formatore SA e iscritto con tale ruolo nel relativo Albo Nazionale VV.F.

I Formatori SA operano a livello centrale per la formazione di nuovi istruttori e sono considerati referenti didattici per la DCF e per le Direzioni Regionali di appartenenza nel progetto Contrasto Rischio Acquatico nel territorio.

L'organico dei Formatori SA e degli Istruttori SA è stabilito dalla DCF in funzione delle necessità formative e del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CNVVF. Gli stessi sono qualificati dalla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo e i nominativi sono riportati nell'Albo.

L'organico degli Istruttori SA è fissato in due unità per ciascuna Direzione Regionale più una unità ogni tre Comandi Provinciali afferenti la singola regione.

MANTENIMENTO DELLE ABILITAZIONI DI SOCCORRITORE FLUVIALE/ALLUVIONALE E DI SOCCORRITORE ACQUATICO

Si definisce mantenimento l'insieme delle attività addestrative finalizzate ad assicurare lo standard minimo di risposta al soccorso. Tali attività sono così articolate:

➤ *attività di mantenimento Fluviale/Alluvionale,*

finalizzata al mantenimento delle tecniche acquisite durante il corso FA e demandata alle Direzioni Regionali: ogni Soccorritore FA dovrà effettuare, i mantenimenti necessari ad assicurare la confidenza con l'ambiente fluviale/alluvionale, il numero dei mantenimenti da effettuare sarà proposto dalle Direzioni regionali alla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico sulla base dei fattori di rischio del territorio, dovrà comunque essere assicurato almeno un mantenimento all'anno, da registrare nel libretto personale di apposita emanazione. Sono considerate attività di mantenimento: a) la partecipazione agli interventi di soccorso con utilizzo delle Tecniche Fluviali/Alluvionali; b) l'esercizio dell'attività didattica da parte degli Istruttori Fluviali/Alluvionali, che sono tenuti ad effettuare attività di mantenimento, secondo i medesimi criteri di cui sopra;

➤ *attività di Soccorso Acquatico di base,*

finalizzate al mantenimento delle medesime attitudini pratiche dimostrate in ingresso al corso SA e accertate ogni due anni da parte di Istruttori/Formatori SA in apposite sessioni di verifica demandate alle Direzioni Regionali, le quali potranno, in caso di carenze nell'organico Istruttori, richiedere alla DCF la convocazione di personale proveniente da fuori regione. Gli esiti delle verifiche, costituite dalle medesime prove previste in ingresso al corso SA, sono registrate nel libretto personale di apposita emanazione.

➤ *attività di Soccorso Acquatico avanzata,*

finalizzata al mantenimento delle tecniche acquisite durante il corso SA e demandata alle Direzioni Regionali, il numero dei mantenimenti che ogni SA dovrà effettuare sarà proposto dalle Direzioni regionali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

alla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico sulla base dei fattori di rischio del territorio, dovrà comunque essere assicurato almeno un mantenimento all'anno, il mantenimento è da registrare nel libretto personale di apposita emanazione. Sono considerate attività avanzate di mantenimento: a) la partecipazione agli interventi di soccorso con utilizzo delle tecniche SA; b) l'esercizio dell'attività didattica da parte degli Istruttori SA, che sono tenuti ad effettuare attività di mantenimento, secondo i medesimi criteri di cui sopra.

La mancata ottemperanza delle suddette disposizioni comporterà la sospensione temporanea della qualificazione e delle attività operative ad essa connesse, mentre il successivo adeguamento ne determinerà automaticamente la riattivazione.

Per il Soccorritore Acquatico la sospensione avverrà anche nel caso in cui non venga superata la verifica biennale delle "attitudini pratiche dimostrate in ingresso". Entro un periodo di sei mesi i Soccorritori Acquatici sospesi saranno sottoposti a nuova verifica: se anche alla seconda verifica risultasse una prestazione insufficiente, il soccorritore perderà il titolo. Entro un anno dalla perdita del titolo, lo stesso può fare richiesta alla DCF per il reintegro e, allo scopo di recuperare il proprio percorso didattico, verrà inserito in soprannumero al primo corso utile SA, anche fuori dalla propria Direzione Regionale.

Ad ogni modo, ritenendo la capacità complessiva del soccorritore frutto della la sommatoria di più aspetti (tecnico, fisico, psicologico, tattico, ecc.), sebbene le prove da sostenere in fase di verifica nell'ambito del c.d. mantenimento delle "attività di Soccorso Acquatico di base" siano le medesime di quelle previste per la selezione al corso, si ritiene accettabile applicare una tolleranza proprio in considerazione che, inconfutabilmente, l'attività operativa prestata nel tempo dal soccorritore avrà comportato un aumento sensibile della competenza gestionale dell'intervento nonché delle abilità e delle tecniche specifiche. Per il mantenimento della "attività di Soccorso Acquatico di base", si potranno, pertanto, considerare le seguenti tolleranze:

Fascia 1	Stessa performance prevista in ingresso	anzianità nella qualificazione SA fino a 7 anni e fino a 45 anni di età
Fascia 2	Tolleranza tempi aumentati del 20%	anzianità nella qualificazione SA fino a 7 anni e tra 45 e 52 anni di età
		anzianità nella qualificazione SA da 7-15 anni e fino a 52 anni di età
		anzianità nella qualificazione SA oltre a 15 anni e fino a 45 anni di età
Fascia 3	Concludere la prova	anzianità nella qualificazione SA fino a 7 anni e oltre 52 anni di età
		anzianità nella qualificazione SA da 7-15 anni e oltre i 52 anni di età
		anzianità nella qualificazione SA oltre a 15 anni e oltre i 45 anni di età



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

A partire dall'entrata in vigore della presente circolare tutto il personale in possesso della qualificazione SAF Fluviale assumerà la nuova dicitura di *Soccorritore Fluviale-Alluvionale (FA)*.

A partire dall'entrata in vigore della presente circolare tutto il personale in possesso della qualificazione SA1 (ovvero coloro in possesso di analoghe o superiori qualificazioni antecedenti la circ.14/2007 DCF) assumerà la nuova dicitura di *Soccorritore Acquatico (SA)*: il personale che non ha svolto l'attività di cui alla nota DCFORM 7300 del 03/03/2014 dovrà essere aggiornato entro 18 mesi, anche su iniziativa territoriale.

Contestualmente, il personale in possesso della qualifica di Istruttore di Soccorso Acquatico di Superficie SA1 assumerà la mansione di Istruttore SA, finalizzata alla formazione di Soccorritori Acquatici e il personale in possesso della qualifica di Istruttore SAF Fluviale assumerà la mansione di Istruttore FA, finalizzata alla formazione di soccorritori Fluviali Alluvionali: in entrambi i casi tale conversione avverrà esclusivamente dietro specifica richiesta degli interessati alla DCF, tramite il Comando di appartenenza, entro 60 gg. dall'emanazione della presente.

Analogamente, nell'elenco dei Formatori SA confluirà il personale "Esperto" di cui alla Circ.14 DCF 08/11/2007 prot.7744/SA e nell'elenco dei Formatori FA coloro facenti parte della Commissione Unica Nazionale SAF: anche in questi casi la conversione avverrà dietro specifica domanda degli interessati alla DCF, tramite il Comando di appartenenza, entro 60 gg. dall'emanazione di questo documento.

Considerando irrinunciabile, a tutela della pubblica incolumità nei sempre più frequenti eventi alluvionali, un tempestivo raggiungimento degli obiettivi operativi legati alla concretizzazione delle sezioni operative versione "alluvione" (di cui EM-01 del 2011), le Direzioni Regionali dovranno attivare con sollecitudine ogni possibile azione atta a promuovere corsi di formazione per soccorritori FA, finalizzati al raggiungimento dell'organico previsto nel "Progetto di riordino" per le sezioni alluvionali di CMR (e dallo stesso indicato come priorità) entro 36 mesi, prevedendo comunque uno "step" intermedio pari al 75% delle sezioni "alluvione" a livello regionale da perseguire entro 24 mesi.

Qualora entro sei mesi dall'emanazione della presente circolare l'organico Istruttori FA non risulti sufficientemente congruo, in via transitoria l'Amministrazione provvederà a dotarsi di un sufficiente numero di Istruttori FA attraverso la standardizzazione degli Istruttori SA, già in possesso dei requisiti previsti a regime per gli Istruttori FA.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE**

Qualificazione, composizione e dotazioni del Servizio di Elisoccorso

1. GLI ELISOCORRITORI VV.F.

1.a. Compiti

Il personale SAF 2B viene di seguito definito "elisoccorritore".

L'elisoccorritore del C.N.VV.F. appartiene al ruolo operativo e costituisce la componente dell'equipaggio di volo deputata a svolgere le operazioni di seguito indicate:

- nella fase di attivazione dell'intervento partecipa alle valutazioni coordinandosi con il capo equipaggio dell'elicottero,
- relativamente alle azioni esterne al mezzo aereo:
 - definisce la tattica di intervento anche attraverso la gestione dello scenario,
 - svolge operazioni di soccorso,
 - assiste il personale sanitario che concorre al soccorso,
 - attua ogni altra attività necessaria all'azione operativa.

Ad ogni effetto, si considerano elisoccorritori ed istruttori di tecniche di elisoccorso del CNVVF tutti gli operatori attualmente qualificati nelle rispettive funzioni.

Sono fatte salve le procedure organizzative, gestionali ed operative che afferiscono alla componente sommozzatori del C.N.VV.F. relativamente alla interoperabilità con la componente aerea per le operazioni di specifica competenza.

1.b. Inquadramento amministrativo, funzionale e gestionale

Il servizio di elisoccorso fa capo alla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, che effettua la propria attività di pianificazione, indirizzo e controllo attraverso l'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza - Colonne Mobili e Servizi Specializzati.

Gli elisoccorritori dipendono organizzativamente e funzionalmente dal Direttore Regionale.

Gli adempimenti amministrativi e contabili relativi al suddetto personale sono svolti dal Comando di appartenenza.

I.c. Dotazione organica di reparto e turni di servizio

La dotazione organica di elisoccorritori in forza presso ogni reparto di volo del Corpo è costituita da 14 unità che svolgono la propria prestazione lavorativa in turno diurno.

Per ogni reparto volo il Direttore Regionale attribuisce gli incarichi di:

- Responsabile Operativo, che assolve anche alla funzione di responsabile per la sicurezza;
- Sostituto del Responsabile Operativo, che assolve anche alla funzione di Responsabile delle attrezzature per il soccorso.

Gli elisoccorritori sono inseriti in due turni di servizio con articolazione dell'orario di lavoro ordinario del tipo "12-12/12-60".

Il servizio di soccorso deve essere garantito, per ogni turno, da almeno due operatori in condizione di pronto impiego.

Le unità rimanenti, escluse quelle in congedo, missione e malattia, sono impegnate, sulla base di specifiche programmazioni definite dal Responsabile Operativo in:

- attività addestrativa,
- attività di soccorso ordinario presso il comando di appartenenza,
- attività logistiche o di supporto funzionali al servizio di elisoccorso stesso.

Il personale non necessario nella sede operativa nella giornata specifica come elisoccorritore può e deve essere impiegato a rotazione nei turni di soccorso ordinario della sede del Comando provinciale.

Il numero degli elisoccorritori in servizio presso ogni reparto volo potrà essere aumentato, su motivata proposta del Direttore Regionale, in funzione del numero di aeromobili in servizio o di particolari esigenze operative, con particolare riferimento alle regioni interessate da convenzioni.

La proposta di incremento del numero dei tecnici di elisoccorso, formulata dal direttore regionale è valutata dalla DCEST - Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza - Colonne Mobili e Servizi Specializzati, ed è autorizzata dal Direttore Centrale per l'Emergenza.

I.d. Responsabile Operativo dell'Elisoccorso (R.O.E.)

La funzione persegue obiettivi di integrazione con la componente aerea e assicura la regolare gestione del personale e delle attività di elisoccorso.

L'incarico di "R.O.E." è conferito dal Direttore Regionale ad un eli soccorritore (l'incarico può essere conferito anche a elisoccorritore non operativo per sopravvenuti problemi sanitari, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inabilità permanente o temporanea e con le tutele del personale previste per legge) avendo riguardo alla qualifica, alla esperienza gestionale di settore ed alle capacità professionali e relazionali. A detta figura sono demandati i seguenti compiti:

- pianificazione dei servizi;
- verifica del mantenimento operativo degli elisoccorritori, raccordandosi con il Responsabile Operativo Regionale SAF, qualora le due figure non siano coincidenti;

- programmazione, sentito il Responsabile Operativo del Reparto Volo, degli addestramenti necessari;
- adempimenti relativi al reintegro operativo;
- proposta di innovazioni o di modifiche alle tecniche in uso, anche di concerto con il Responsabile Operativo del Reparto Volo;
- organizzazione di esercitazioni con altri enti ed amministrazioni;
- coordinamento della attività di settore nell'ambito delle grandi emergenze che dovessero verificarsi nel territorio di competenza;
- verifica e controllo del rispetto delle procedure di sicurezza nell'attività di elisoccorso;
- comunicazione a tutti i tecnici di elisoccorso delle note relative agli inconvenienti di volo ed agli inconvenienti tecnici, e promozione, anche di concerto con il Responsabile Operativo del Reparto Volo, di briefing dedicati ad accadimenti di particolare interesse o criticità;
- monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative.

l.e. Sostituto del Responsabile Operativo e Responsabile delle attrezzature di soccorso

L'incarico è conferito dal Direttore Regionale ad un elisoccorritore (l'incarico può essere conferito anche a elisoccorritore non operativo per sopravvenuti problemi sanitari, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inabilità permanente o temporanea e con le tutele del personale previste per legge) avendo riguardo alla qualifica ed alle capacità professionali e relazionali.

A detta figura sono demandati i seguenti compiti:

- sostituzione del R.O.E. in caso di assenza o impedimento;
- organizzazione e gestione delle verifiche programmate e della manutenzione delle attrezzature e dei materiali in dotazione;
- valutazione dei materiali e delle attrezzature mettendo in evidenza eventuali inconvenienti e proponendo soluzioni;
- monitoraggio delle scorte e del magazzino di materiali e attrezzature;
- pianificazione e programmazione degli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature.

2. FUNZIONI DELLE STRUTTURE CENTRALI

2.a. Ufficio per il Coordinamento e la Gestione delle Emergenze - Colonne Mobili e Servizi Specializzati

L'Ufficio, tramite la Sezione SAF ed Elisoccorso, fornisce gli indirizzi strategici del servizio promuovendone lo sviluppo in funzione delle necessità attuali ed emergenti. Il Dirigente dell'Ufficio, per l'espletamento delle funzioni tecniche e di consulenza si avvale della collaborazione:

- della "Sezione SAF ed Elisoccorso" dell'Ufficio Gestione e Coordinamento dell'Emergenza - Colonne Mobili e Servizi Specializzati.

- del "Gruppo di Esperti in Tecniche di Elisoccorso" costituito da n. 6 membri designati dal Capo del Corpo su proposta del Direttore Centrale per l'Emergenza.
- Nella fase di avviamento della nuova organizzazione i componenti del Gruppo di Esperti sono individuati fra i componenti della CUN SAF.
- La designazione dei componenti del Gruppo di Esperti ha validità triennale.
- Il Gruppo di Esperti in Tecniche di Elisoccorso potrà essere integrata da:
 - un dirigente dell'Ufficio per il Soccorso Aereo o suo delegato,
 - il consulente aeronautico dell'A.M. dell'Ufficio per il Soccorso Aereo,
 - il dirigente del Servizio Sanitario o suo delegato,
 - un dirigente designato dal Direttore Centrale per la Formazione,
 - n° 3 Responsabili Operativi, rappresentativi delle diverse aree geografiche,
 - da uno specialista pilota istruttore.

L'Ufficio provvede a:

- divulgare; tramite le Direzioni Regionali, gli aggiornamenti relativi alle tecniche di intervento;
- definire, in modo condiviso con l'Ufficio per il Soccorso Aereo, gli standard addestrativi necessari al mantenimento delle abilità acquisite;
- elaborare, in modo condiviso con l'Ufficio per il Soccorso Aereo, il sistema delle procedure operative relative ai diversi tipi di elicotteri in dotazione al CNVVF;
- definire, in modo condiviso con l'Ufficio per il Soccorso Aereo, le esigenze e gli standard relativi alla logistica del servizio;
- analizzare, in modo congiunto con l'Ufficio per il Soccorso Aereo, eventuali malfunzionamenti, "near accident" e incidenti che dovessero verificarsi durante attività formative, addestrative ed operative al fine di individuare e rimuovere le cause che hanno determinato l'accadimento di tali eventi;
- ricercare, sperimentare e acquisire, tramite la propria struttura tecnica, nuove attrezzature, materiali ed equipaggiamenti;
- collaborare, unitamente all'Ufficio per il Soccorso Aereo, con il competente Ufficio della Direzione Centrale per la Formazione, alla elaborazione dei pacchetti didattici per la formazione degli elisoccorritori;
- collaborare, unitamente all'Ufficio per il Soccorso Aereo, con il competente ufficio delle Direzione Centrale per la Formazione per definire gli standard addestrativi necessari al mantenimento delle abilità acquisite;
- monitorare l'organico degli elisoccorritori al fine di definire bisogni formativi e quant'altro necessario ad assicurare il mantenimento degli standard operativi prefissati;
- formare ed aggiornare l'albo nazionale degli elisoccorritori e degli Istruttori di tecniche di elisoccorso;
- rilasciare, nella fase transitoria di prima applicazione, la attestazione di abilitazione al personale inserito negli albi degli elisoccorritori e di Istruttore di tecniche di Elisoccorso.

2.b. Ufficio per il Soccorso Aereo della DCEST

L'Ufficio per il Soccorso Aereo della DCEST, relativamente al servizio di elisoccorso, contribuisce a:

- sostenere e facilitare l'integrazione della componente aerea con tutte le altre componenti partecipanti all'attività di soccorso, ed in particolare con gli elisoccorritori;
- aggiornare, con il concorso dell'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza - Colonne Mobili e Servizi Specializzati, i manuali tecnico-operativi relativi alla interoperabilità fra la componente specialistica aerea e quella di elisoccorso;
- collaborare con il competente ufficio della Direzione Centrale per la Formazione alla elaborazione dei pacchetti didattici per la formazione degli elisoccorritori ed alla definizione degli standard addestrativi necessari al mantenimento delle abilità acquisite;
- elaborare, in modo condiviso con l'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza - Colonne Mobili e Servizi Specializzati, il sistema delle procedure operative relative ai diversi tipi di elicotteri in dotazione al C.N.VV.F.;
- analizzare, in modo congiunto all'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza - Colonne Mobili e Servizi Specializzati, eventuali malfunzionamenti, "near accident" e incidenti che dovessero verificarsi durante attività formative, addestrative ed operative al fine di individuare e rimuovere le cause che hanno determinato l'accadimento di tali eventi;
- definire, in modo condiviso con l'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza - Colonne Mobili e Servizi Specializzati, le esigenze e gli standard relativi alla logistica del servizio.

2.c. Direzione Centrale per la Formazione

Relativamente al servizio di elisoccorso, la Direzione Centrale per la Formazione, provvede a:

- progettare, con il concorso dell'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza e dell'Ufficio Soccorso Aereo della DCEST, i percorsi didattici per la formazione degli elisoccorritori, avendo cura di stabilire durate massime dei corsi di formazione congruenti con le necessità tecniche e valutando con la necessaria attenzione i programmi di re-training in modo che sia soppesata preventivamente la fattibilità della stessa;
- istituire ed amministrare i corsi di formazione per elisoccorritori;
- rilasciare, al superamento del previsto corso di formazione, la certificazione di abilitazione alle attività di elisoccorso.

3. SORVEGLIANZA SANITARIA

3.a. Idoneità psicofisica

Fermi i requisiti di idoneità psicofisica applicati al personale operativo del CNVVF, previsti dal DM 5 febbraio 2002 come modificato dal DM 3 novembre 2003, gli aspiranti elisoccorritori VV.F., prima dell'avvio al percorso formativo, sono sottoposti, a cura dell'Istituto di Medicina Legale

dell'aeronautica Militare, all'accertamento sanitario dell'idoneità psicofisica e attitudinale alla specifica mansione.

Gli esami medici e gli accertamenti strumentali e di laboratorio preventivi sono finalizzati a verificare il possesso dei requisiti psicofisici previsti dalla normativa vigente in materia nonché ad escludere imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio di tecnico di elisoccorso del Corpo.

Acquisita la qualificazione, gli elisoccorritori saranno esclusivamente sottoposti periodicamente a controlli sanitari per la verifica del mantenimento dei requisiti psicofisici e dell'idoneità alla prosecuzione del servizio di elisoccorritore del Corpo.

Con provvedimento da adottare entro 3 mesi dalla emanazione del presente regolamento sono definiti i requisiti psicofisici e l'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio di elisoccorso del Corpo in conformità ai parametri e agli standard indicati nell'art. 586 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 in materia di accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea.

Nello stesso provvedimento sono inoltre stabiliti sia gli esami medici e gli accertamenti strumentali e di laboratorio che modificano e integrano il protocollo sanitario già previsto per il libretto individuale sanitario e di rischio applicato al personale operativo, sia la periodicità con la quale gli elisoccorritori VV.F. sono sottoposti a visita medica.

3.b. Perdita dell'idoneità psico-fisica

L'elisoccorritore che perda temporaneamente l'idoneità psico-fisica alla specifica attività, continua a prestare servizio presso i reparti volo con mansioni logistiche, di supporto tecnico SAF e/o formative, ovvero, a seguito di specifica richiesta dell'interessato, è provvisoriamente assegnato al Comando ovvero alla Direzione Regionale, anche se in temporaneo soprannumero.

Nel caso di perdita in via definitiva dei requisiti di idoneità al volo, l'operatore è riassegnato al Comando ovvero rimane in organico al reparto volo per lo svolgimento della funzione di R.O.E. o di Sostituto del R.O.E.

Tale personale potrà inoltre rimanere in organico al reparto volo per lo svolgimento di altre mansioni logistiche, di supporto tecnico SAF e/o formative ritenute necessarie dal Direttore Regionale.

3.c. Cancellazione dall'albo nazionale

La DCEST dispone la cancellazione dall'albo nazionale degli elisoccorritori e/o da quello degli istruttori del personale:

- giudicato permanentemente inidoneo allo specifico servizio e che non abbia trovato collocazione nelle posizioni di supporto previste dal presente ordinamento;
- ritenuto, con motivata valutazione del Direttore Regionale e su conforme parere del Direttore del Reparto Volo, non più affidabile e non altrimenti recuperabile nell'ambito del servizio di elisoccorso a seguito di ripetuti episodi comportamentali o relazionali, segnalati dal R.O.E., che abbiano prodotto impatti negativi sulla sicurezza o regolarità del servizio.

4. REGIME TRANSITORIO

Agli attuali operatori SAF-2B in regola con le visite mediche periodiche e con gli addestramenti è riconosciuta la qualificazione di elisoccorritore.

Gli istruttori SAF-2B attualmente in servizio sono riconosciuti istruttori di tecniche di elisoccorso. Detto personale sarà iscritto all'albo nazionale degli elisoccorritori e degli istruttori di tecniche di elisoccorso.

Il personale non interessato all'inquadramento operativo definito dal presente regolamento dovrà inoltrare formale istanza alla direzione regionale competente entro 60 giorni, formalizzando in modo esplicito la rinuncia allo svolgimento della attività di elisoccorritore e di istruttore di elisoccorso.

Le Direzioni Regionali trasmettono i nominativi degli elisoccorritori abilitati e degli istruttori di tecniche di elisoccorso che non hanno prodotto formale rinuncia all'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza - Colonne Mobili e Servizi Specializzati ai fini della iscrizione nei relativi albi.

Il personale non in regola con gli addestramenti minimi obbligatori sarà sottoposto al percorso di reintegro che dovrà concludersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di impossibilità di accesso al percorso di reintegro per fatti indipendenti dalla volontà del tecnico di elisoccorso, la procedura di reintegro verrà avviata non appena possibile. Il personale precedentemente sospeso dal servizio di elisoccorso in modo temporaneo per motivi di carattere sanitario potrà rientrare in servizio operativo presso il reparto volo di assegnazione al completamento della procedura di reintegro.

Il personale iscritto nell'albo nazionale e che attualmente presta servizio presso un Comando provinciale diverso da quello di sede di elinucleo potrà permanere presso il Comando di appartenenza.

Le Direzioni Regionali che hanno un esubero di elisoccorritori rispetto agli standard precedentemente definiti, sono autorizzate, nel transitorio, a mantenere l'organico attuale fino al completo riassorbimento degli operatori in soprannumero.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

ACCESSO AL SERVIZIO DI ELISOCCORSO

ADOZIONE DEI PACCHETTI DIDATTICI

La Direzione Centrale per la Formazione approva il corso di abilitazione per “Elisoccorritore”, ne adotta il programma ed il manuale didattico e pubblica l’Albo degli Istruttori di Elisoccorso.

OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMA DIDATTICO

Il percorso formativo richiesto per l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie all’Elisoccorritore prevede il superamento di apposito corso di 108 ore, attuato secondo il programma standard e il percorso didattico indicato dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo. Tale programma è tenuto da uno staff di Istruttori di Elisoccorso.

Al termine del corso suddetto il discente acquisirà le competenze (conoscenze e abilità) di seguito indicate:

➤ Conoscenze

- principali problematiche legate al volo con elicottero, procedure di pianificazione e rischi specifici su scenari diversi.
- elementi base di meteorologia applicata al volo con elicottero
- principi di sicurezza del volo, fattore umano, error management
- tecniche di CRM
- procedure di emergenza in caso di avaria o incendio dell’aeromobile, di avaria del verricello, gestione del naufragio
- procedure di comunicazione aeronautiche t-b-t
- sistemi di segnalazione t-b-t
- procedure per la gestione e la messa in sicurezza delle aree di movimentazione degli aeromobili
- tecniche di elimbarco/elisbarco e movimentazione in ambiente impervio/innevato/ghiacciato e allestimento di sicurezze per le vittime anche imbarellate
- procedure di assistenza al personale sanitario per i trasferimenti aerei delle vittime

➤ Abilità

- contribuire con gli altri componenti dell’equipaggio di volo alla pianificazione della missione
- partecipare al mantenimento di elevati livelli di sicurezza del volo, controllo spazio aereo circostante e aree di atterraggio
- sbarcare, imbarcare e gestire personale e attrezzature in aree di atterraggio anche fuori campo
- sbarcare, imbarcare e gestire, anche a bordo, personale e attrezzature con l’uso del verricello
- gestire la sicurezza all’interno dell’area operativa e supportare l’equipaggio per le fasi di atterraggio e decollo
- raggiungere e recuperare persone o animali:
 - su terreni impervi o in movimento (imbarcazioni)
 - su pareti o strutture verticali
 - in ambienti innevati o con presenza di ghiaccio



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

- in presenza d'acqua (soccorso vincolato in superficie)
- recuperare materiali e trasportare gli stessi, anche con l'uso del gancio baricentrico
- saper utilizzare strumenti di geolocalizzazione,
- saper leggere carte meteo aeronautiche

L'acquisizione di tali competenze da parte del discente è obiettivo dell'attività didattica che – nell'arco delle 15 giornate previste – deve svolgersi nel rispetto del programma riportato nell'Allegato 1.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

Per poter accedere al corso, l'aspirante Elisoccorritore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

1. essere "Esecutore TPSS", in regola con i retraining,
2. possesso del brevetto di Salvamento a Nuoto VF o equipollenti,
3. essere abilitato quale Soccorritore Fluviale Alluvionale, in regola con i mantenimenti,
4. essere abilitato quale Operatore SAF Avanzato, in regola con i mantenimenti,
5. non essere in possesso del titolo di specialista (attestato da brevetto di elicotterista, nautico, radiatoriparatore, sommozzatore),
6. non essere stato giudicato non idoneo in precedenti corsi per Elisoccorritore.

Nel caso il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti fosse superiore ai posti disponibili sarà stilata, per ciascun Reparto Volo, apposita graduatoria. A parità di requisiti è preferenziale la minore età anagrafica.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E MODALITA' DI VERIFICA FINALE

L'acquisizione delle competenze necessarie all'Elisoccorritore per operare in sicurezza è attestata dal superamento di apposito corso della durata di quindici giorni (108 ore complessive, comprensive di verifica finale), attuato secondo il programma standard e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e tenuto da uno staff di Istruttori di Elisoccorso abilitati alla somministrazione del pacchetto didattico specifico.

Ciascun corso, organizzato a livello centrale e dislocato, per la parte pratica, presso il Reparto Volo più rispondente alle necessità operative e formative dell'Amministrazione, dovrà prevedere la partecipazione di un massimo di otto discenti e di un team di tre Istruttori di Elisoccorso. Un Istruttore di Elisoccorso (eventualmente coincidente con un'unità del suddetto team, previa autorizzazione della Direzione Centrale per la Formazione) avrà la mansione di coordinatore tecnico didattico. Ai fini dello svolgimento delle manovre pratiche è prevista la partecipazione di uno o più Elisoccorritori già abilitati e di comprovata esperienza; tale partecipazione è da considerarsi attività di mantenimento. Le lezioni teoriche attinenti il volo sono tenute da funzionari appartenenti alla componente Specialista elicotterista.

La verifica finale dell'acquisizione degli obiettivi didattici da parte dei discenti è articolata nelle prove teorico pratiche di cui all'Allegato 2.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 - potrà avvalersi, per la valutazione tecnica dei discenti, degli Istruttori di Elisoccorso incaricati dello svolgimento del corso, che utilizzeranno a tal fine il materiale facente parte del pacchetto didattico standard.

Il corso si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto un giudizio di “conformità” su tutte le prove d'esame previste. In caso di esito non favorevole di una o più prove di verifica finali, il discente dovrà ripetere l'intero corso.

GLI ADDETTI ALLA FORMAZIONE

Istruttore di Elisoccorso: **Personale VV.F. qualificato alla somministrazione dell'intero pacchetto didattico "Elisoccorritore" (unità didattiche sia teoriche, che pratiche) e alla verifica del percorso di reintegro degli Elisoccorritori temporaneamente sospesi dell'operatività, secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.**

La rilevazione delle esigenze di formazione di Istruttori di Elisoccorso è competenza della Direzione Centrale per la Formazione – Area I Coordinamento e Sviluppo, che provvederà alla ricognizione degli aspiranti Istruttori sul territorio nazionale e all'organizzazione dei corsi in risposta alle necessità prioritarie individuate.

Per poter accedere al corso per Istruttori di Elisoccorso, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

1. essere “Esecutore TPSS”, in regola con i retraining,
2. essere abilitato quale Elisoccorritore da almeno tre anni, in regola con i mantenimenti.

Nel caso il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti fosse superiore ai posti disponibili sarà stilata, per ciascun Reparto Volo, apposita graduatoria. A parità di requisiti è preferenziale la minore età anagrafica.

Il percorso formativo per conseguire la qualifica di Istruttore di Elisoccorso è definito dalla Direzione Centrale per la Formazione e prevede:

- il superamento di apposito corso della durata di due settimane (72 ore), composto da un modulo di Metodologie Didattiche di 36h e da un Modulo Tecnico di 36h, attuato secondo il programma standard specificato nell'Allegato 3 e le procedure indicate dall'Area I Coordinamento e Sviluppo; il corso è tenuto da docenti di metodologie didattiche e da Formatori incaricati dalla Direzione Centrale per la Formazione; la verifica finale per il conseguimento dell'idoneità alla mansione di Istruttore di Elisoccorso sarà costituita da prove teorico-pratiche, alla presenza di una Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 – che potrà avvalersi, per la valutazione, dei Formatori di cui sopra; il non superamento del corso comporta l'impossibilità di ripetizione dello stesso.
- lo svolgimento da parte del neo-Istruttore di un periodo di tirocinio, costituito da un minimo di un'esperienza didattica in corsi per “Elisoccorritore” in sovrannumero rispetto al team Istruttori previsto, durante la quale sarà guidato e valutato da personale Formatore, nominato dalla Direzione Centrale per la Formazione con mansioni di Tutor, che redigerà apposita relazione valutativa ove



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

indicare eventuali ulteriori ambiti di miglioramento e/o la proposta di abilitazione del neo-Istruttore.

Per il mantenimento dell'abilitazione nel ruolo Istruttore di Elisoccorso si richiede l'esercizio effettivo di attività didattica ed il conseguimento di obiettivi di produttività minimi, in funzione dei bisogni formativi rilevati in base alle necessità della Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico.

L'abilitazione potrà essere sospesa qualora all'istruttore "i" vengano accertate gravi carenze, in funzione di specifici indicatori di verifica di qualità stabiliti dalla Direzione Centrale per la Formazione, ovvero qualora l'Istruttore eserciti l'attività didattica in misura inferiore alla media, secondo la condizione:

$$\frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n} - P_i > 3$$

Dove "P_i" è il numero delle partecipazioni settimanali dell'Istruttore di Elisoccorso "i" ai corsi per Elisoccorritori ed "n" è il numero complessivo degli Istruttori di Elisoccorso abilitati.

In caso di sospensione del titolo, la Direzione Centrale per la Formazione provvederà, previo accoglimento della richiesta dell'interessato, ad apposito percorso di reintegro. Trascorso un anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di accesso al percorso di reintegro o di non superamento dello stesso, il titolo di Istruttore verrà revocato.

L'organico degli Istruttori di Elisoccorso è fissato in un'unità per ciascuna Direzione Regionale sede di Nucleo Elicotteri. Gli stessi sono qualificati dalla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo e i nominativi sono riportati nell'Albo.

Formatore di Elisoccorso : **Personale già Istruttore di Elisoccorso che, avendo maturato la necessaria esperienza didattica ed al termine di apposito percorso formativo, viene abilitato alla formazione di nuovi Istruttori, mediante la somministrazione delle unità didattiche teoriche e pratiche costituenti il Modulo tecnico specifico del pacchetto didattico "Istruttore di Elisoccorso", secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.**

L'aspirante Formatore di Elisoccorso partecipa ad apposito corso di formazione in "Metodologie didattiche – Livello Avanzato" e, qualora giudicato idoneo alle prove di verifica finale, effettua un periodo di tirocinio in affiancamento ai Formatori di Elisoccorso già qualificati. Il tirocinio avrà una durata minima di una esperienza in corsi "Istruttore di Elisoccorso" e a seguito di giudizio positivo dello staff didattico espresso mediante relazione indirizzata alla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo, l'aspirante verrà qualificato Formatore di Elisoccorso e iscritto con tale ruolo nel relativo Albo Nazionale VV.F.

I Formatori di Elisoccorso operano a livello centrale per la formazione di nuovi istruttori e sono considerati referenti didattici per la Direzione Centrale per la Formazione.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

L'organico dei Formatori di Elisoccorso è stabilito dalla Direzione Centrale per la Formazione in funzione delle necessità formative e del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CNVVF. Gli stessi sono qualificati dalla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo e i nominativi sono riportati nell'Albo.

MANTENIMENTO DELL'OPERATIVITÀ

Si definisce “mantenimento” l'insieme delle attività esercitative finalizzate ad assicurare lo standard minimo di risposta al soccorso, da registrare nel libretto personale di apposita emanazione. Sono considerate attività di mantenimento: a) la partecipazione agli interventi di Elisoccorso; b) l'esercizio dell'attività didattica da parte degli Istruttori di Elisoccorso, che sono tenuti ad effettuare attività di mantenimento, secondo i medesimi criteri stabiliti per gli Elisoccorritori;

Ciascun Elisoccorritore ha l'obbligo di mantenere le abilità acquisite secondo la programmazione definita dal rispettivo Responsabile Operativo, in funzione dei minimi e delle cadenze stabiliti dalla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico e specificati nell'Allegato 4.

La mancata ottemperanza delle suddette disposizioni comporta la temporanea sospensione operativa, disposta dalla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico. Per il recupero dell'operatività, l'Elisoccorritore sospeso dovrà partecipare ad apposito percorso di reintegro, secondo quanto definito dalla Direzione Centrale per la Formazione nell'Allegato 5, con verifica da parte di un Istruttore di Elisoccorso.

SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELL'ABILITAZIONE

Fermi restando i requisiti di idoneità psicofisica applicati al personale operativo del CNVVF, gli aspiranti Elisoccorritori sono sottoposti, prima dell'avvio al percorso formativo, ad accertamento sanitario dell'idoneità psicofisica alla specifica mansione, secondo quanto disposto dagli Uffici competenti.

Acquisita la qualificazione, gli Elisoccorritori sono periodicamente sottoposti a controlli sanitari per la verifica dell'idoneità alla prosecuzione del servizio di Elisoccorso, secondo quanto disposto dagli Uffici competenti.

L'inidoneità temporanea del personale Elisoccorritore comporta la sospensione dall'operatività fino all'accertamento della piena ed incondizionata idoneità psicofisica ed attitudinale.

Il Dipartimento, nel caso venga accertata in via definitiva l'inidoneità psicofisica o attitudinale a svolgere l'attività affidata al personale Elisoccorritore, procede d'ufficio alla revoca dell'operatività.

In caso di perdita temporanea o definitiva dell'idoneità psicofisica, l'Elisoccorritore inidoneo potrà continuare a prestare servizio al Nucleo Elicotteri, con funzioni di Responsabile Operativo degli Elisoccorritori o di Responsabile delle Attrezzature e degli Equipaggiamenti.

Il Dipartimento valuterà le eventuali richieste degli Elisoccorritori inidonei di permanere nel Reparto Volo di riferimento.

Ferme restando le prioritarie esigenze di servizio, il Dipartimento accoglie le motivate istanze di rinuncia all'abilitazione, qualora ne ricorrano le condizioni preordinate ad assicurare l'operatività del Servizio di



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Elisoccorso, in ragione della specificità del percorso formativo. In tal caso l'assegnazione alla sede di servizio viene disposta in funzione delle esigenze di servizio e secondo i criteri individuati nel procedimento negoziale.

La richiesta di recupero dell'abilitazione e' sottoposta alla valutazione del Dipartimento che la può accogliere fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti previsti e il rispetto delle dotazioni organiche stabilite per ciascun Reparto Volo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di garantire continuità tanto al dispositivo di soccorso, quanto alla formazione degli Elisoccorritori e degli Istruttori di Elisoccorso, nel rispetto delle competenze attualmente possedute dal personale in servizio, sono definite norme transitorie per l'applicazione delle presenti disposizioni.

- 1) Gli Operatori SAF 2B attualmente operativi, quindi in regola con i previsti mantenimenti e con le visite mediche di idoneità all'attività di volo, sono riconosciuti Elisoccorritori, anche in sovrannumero rispetto alla pianta organica stabilita, previa istanza alla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico, accompagnata da dichiarazione di operatività rilasciata dal Responsabile Operativo SAF.
- 2) Il riconoscimento della qualifica di Elisoccorritore implica l'assegnazione al Reparto Volo.
- 3) È facoltà della Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico riconoscere o meno la qualifica di Elisoccorritore anche al personale in possesso dei suddetti requisiti che chiedi di restare assegnato presso il Comando di appartenenza, pur partecipando alle attività operative e di mantenimento del Reparto Volo. Trascorsi cinque anni dalla data di emanazione della presente Circolare, il personale che non sia stato nel frattempo trasferito presso il Reparto Volo, non potrà più partecipare alle suddette attività, con conseguente decadenza dell'operatività.
- 4) Sarà cura della Direzione Centrale per la Formazione definire il percorso di standardizzazione del personale riconosciuto Elisoccorritore, secondo modalità eventualmente diversificate a seconda dei programmi di formazione applicati in fase di abilitazione. La pianificazione avverrà secondo le prioritarie esigenze del Servizio Nazionale di Elisoccorso indicate dal competente Ufficio della Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico.
- 5) Il personale sospeso dal servizio operativo SAF 2B per mancanza dei requisiti minimi di mantenimento e/o temporanea inidoneità fisica, potrà avanzare richiesta per il reintegro indirizzata alla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico e alla Direzione Centrale per la Formazione.
- 6) Sarà cura della Direzione Centrale per la Formazione definire il percorso di reintegro e standardizzazione del personale sospeso dall'operatività per il quale la Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico avrà espresso N.O. al reintegro stesso, secondo modalità eventualmente diversificate a seconda dei programmi di formazione applicati in fase di abilitazione. La pianificazione avverrà secondo le prioritarie esigenze del Servizio Nazionale di Elisoccorso indicate dal competente Ufficio della Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico.
- 7) Anche al personale che richiede il reintegro si applica quanto disposto ai punti 2 e 3.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

- 8) Il personale attualmente in possesso dell'abilitazione quale "Istruttore SAF 2B" è riconosciuto "Istruttore di Elisoccorso", anche in sovrannumero rispetto all'organico Istruttori previsto, previa partecipazione a specifiche giornate di standardizzazione dedicate alla condivisione del pacchetto didattico per Elisoccorritori tra tutti gli attuali Istruttori SAF 2B abilitati.
- 9) I Direttori Regionali, competenti per i rispettivi Reparti Volo, proporranno al competente Ufficio della Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico la nomina dei Responsabili Operativi degli Elisoccorritori e dei Responsabili delle Attrezzature e degli Equipaggiamenti.
- 10) Entro 180 gg. dalla data di emanazione delle presente circolare, la Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, provvederà all'emanazione del regolamento di servizio per il personale Elisoccorritore.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

OGGETTO: Circolare applicativa del progetto di riordino del C.N.VV.F. al settore SAF

Premessa

L'analisi delle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F., fornita dal progetto di riordino, ha evidenziato la necessità di mantenere e migliorare anche la risposta fornita dalla componente SAF nel "sistema VF".

Sono state fornite, pertanto, le linee guida da seguire per il riordino, attesa la necessità di mantenere e rendere ancora più efficiente la capacità di intervento negli scenari operativi specifici che hanno visto operare questa componente del sistema anche in maniera esclusiva.

Attese anche le necessità operative previste nelle circolari di riferimento, EM 01/2011 e EM 05/2013, per l'attivazione, la gestione e la conduzione delle operazioni degli interventi di Colonna Mobile Regionale, si è provveduto a razionalizzare i percorsi formativi con il fine di preparare il personale ad affrontare, con i massimi standard di sicurezza possibili, le operazioni di soccorso condotte nei due macro scenari di riferimento già individuati dalle citate circolari: Sisma e Alluvione (contrasto al rischio acquatico).

È altresì necessario legare la specializzazione SAF anche ad altre tipologie di attività emergenziali quali, ad esempio, quelle in ambito USAR, STCS, oltre ovviamente a tutte le procedure operative quotidianamente adottate dalle squadre ordinarie che operano presso i Comandi provinciali.

Occorre ricordare che il percorso formativo previsto per l'ingresso nella carriera dei Vigili e dei Funzionari, prevede già un modulo formativo dedicato all'apprendimento delle procedure d'intervento con tecniche di derivazione speleologica ed alpinistica, meglio adattate alle esigenze operative standard del Corpo ed agli specifici ambiti operativi.



Per

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

quanto sopra ed in attuazione del disposto di cui all'art.51, comma 2 del D.P.R. 64/2012, ovvero "Con Decreto del Ministro dell'interno sono individuate le attività di specializzazione, che, in relazione alle peculiari esigenze operative dell'Amministrazione e per assicurare l'attuazione di interventi, richiedono particolari tecniche e procedure operative, svolte dal Corpo nazionale", è intendimento definire le linee di organizzazione del settore di specializzazione come di seguito dettagliate.

Obiettivi

1. Organizzazione Centrale e periferica per il coordinamento delle attività operative e formative dell'attività SAF del C.N.VV.F.
2. Impiego del personale qualificato SAF per lo svolgimento del servizio di soccorso;
3. Modalità di accesso alla qualifica SAF;
4. Percorso formativo di qualificazione per operatori e istruttori;
5. Abilità minime per il mantenimento dell'operatività;
6. Procedure per l'eventuale reintegro in caso di perdita temporanea dell'operatività;
7. Disciplinare attraverso norme transitorie l'applicazione della presente circolare al personale attualmente abilitato ai livelli 1B e 2 A e Fluviale .

DCEST – Ufficio Coordinamento e Gestione delle Emergenze – Colonne Mobili e Servizi specializzati

La DCEST con propri provvedimenti organizzativi definisce le modalità di gestione dell'attività SAF all'interno dell' Ufficio Coordinamento e Gestione delle Emergenze – Colonne Mobili e Servizi specializzati.

L'U.C.G.E. , tramite il Servizio SAF, provvede a:

- Monitorare gli organici degli operatori qualificati SAF in servizio presso le Direzioni Regionali ;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Monitorare le attività finalizzate al mantenimento degli standard operativi;

- Definire le procedure operative;
- Definire le competenze degli operatori;
- Definire e divulgare periodicamente gli aggiornamenti sulle procedure operative;
- Definire i capitolati tecnici per l'acquisizione delle attrezzature di soccorso dei materiali e degli equipaggiamenti eventualmente in dotazione al personale SAF;
- Ricevere e analizzare le segnalazioni delle Direzioni regionali;

Direzione Centrali per la Formazione DCF

La DCF, tramite provvedimento organizzativo provvederà a definire e ad affidare a proprio ufficio la gestione delle attività di progettazione, coordinamento e verifica delle attività formative in ambito di SAF.

L'Ufficio incaricato provvede a:

- Definire le modalità di accertamento dei requisiti minimi di accesso ai percorsi didattici nonché gli eventuali titoli preferenziali ed il percorso formativo per il conseguimento delle abilitazioni dei vari livelli SAF;
- Definire le modalità per il mantenimento operativo;
- Definire le modalità per il reintegro operativo in caso di temporanea sospensione dell'operatività;
- Definire le modalità di accertamento dei requisiti di accesso, i titoli preferenziali ed il percorso formativo per il conseguimento della qualificazione di Istruttore SAF
- Istituire ed amministrare i corsi per Istruttori SAF, sentite le necessità della DCEST;
- Pubblicare la manualistica di riferimento.

Operatore SAF



È il

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

personale operativo che opera secondo quanto disposto dalla vigente normativa per le componenti specializzate del CNVVF (art.51, comma 1 DPR.64/2012).

Tutto il personale in possesso delle qualificazioni di base (SAF, SA) può accedere ai corsi di qualificazione per i livelli avanzati sia di tipo Speleo-Alpinistico sia di Soccorso Acquatico.

Gli operatori qualificati ai livelli SAF base e/o Soccorritore Acquatico Base sono impiegati presso i Comandi Provinciali di appartenenza per la normale composizione delle squadre ordinarie di soccorso nei ruoli previsti dalla qualifiche possedute e, in caso di attivazione della Colonna Mobile Regionale, contribuiscono alla composizione delle Sezioni Operative, sia ordinarie, per la quota stabilita di specializzazione necessaria a disposizione dei COA, sia per le sezioni operative di esclusiva composizione specialistica, da inviare, su disposizione del Centro Operativo Nazionale e/o presso il Comando di Cratere.

L'operatore SAF applica le procedure operative per le quali è formato e abilitato.

L'operatore SAF Avanzato e/o S.A. Avanzato, nel rispetto del livello di coordinamento previsto dall'articolo 51 del DPR 64/2012, può essere incaricato di assumere il coordinamento tattico delle manovre, affiancando il ROS nella definizione della strategia dell'intervento di soccorso.

Inquadramento amministrativo - funzionale e gestionale

Al personale qualificato SAF viene rilasciato un libretto personale di attività all'interno del quale vengono annotate le operazioni svolte e gli addestramenti effettuati, secondo quanto già definito dalla circolare n. del .

Il servizio SAF è incardinato nella DCEST, che provvede a pianificare l'attività fornendo linee di indirizzo e svolgendo attività di controllo attraverso Ufficio Coordinamento e Gestione delle Emergenze – Colonne Mobili e Servizi specializzati.

Il servizio SAF è organizzato dal Direttore regionale, il Comandante provinciale assicura il funzionamento del servizio per la parte assegnata al Comando.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Organizzazione

I Comandi cureranno di distribuire equamente, per quanto possibile, il personale qualificato SAF nei turni di servizio disponendone la distribuzione nelle sedi di servizio individuate per la rapida mobilitazione in caso di attivazione di Colonna Mobile Regionale.

Per la gestione ordinaria del personale qualificato SAF nei Comandi sono individuate le seguenti figure:

1 Funzionario responsabile del settore SAF, preferibilmente lo stesso responsabile della Colonna Mobile;

1 Coordinatore Provinciale delle attività SAF;

1 Addetto al magazzino ed alle attrezzature di caricamento.

Gli incarichi di coordinatore provinciale e addetto al magazzino e alle attrezzature SAF saranno attribuiti al personale operativo con specializzazione SAF tenendo conto della qualifica, dell'esperienza, dell'attitudine e delle capacità professionali.

Per la gestione del settore a carattere regionale, la predisposizione di piani di impiego del personale in questione, la verifica degli standard operativi legati anche agli impieghi in C.M.R., la definizione degli acquisti, l'organizzazione e il coordinamento delle esercitazioni, il Direttore individua in il Funzionario responsabile regionale, preferibilmente lo stesso responsabile della C.M.R., il Responsabile operativo regionale e la struttura regionale ritenuta necessaria.

Funzionario incaricato

Il funzionario incaricato della gestione delle attività attinenti alla C.M.R. coordinerà l'attività SAF a livello regionale mantenendo rapporti diretti con il Responsabile Operativo .

Responsabile Operativo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'incarico di Responsabile Operativo viene attribuito ad una unità operativa SAF dal Direttore Regionale competente tenuto conto della qualifica, della esperienza e delle capacità professionali. Il Responsabile Operativo garantisce il mantenimento dei previsti standard qualitativi e operativi degli operatori SAF relazionando periodicamente al Funzionario incaricato.

Il Responsabile Operativo SAF ha l'incarico di :

- Sovrintendere, ove ritenuto necessario, agli addestramenti con compiti di verifica degli standard;
- Relazionare al Funzionario incaricato l'eventuale temporanea sospensione operativa per motivate necessità di reintegro tecnico agli standard previsti;
- Coordinare e relazionare in merito alle operazioni di reintegro degli operatori SAF temporaneamente sospesi, se in possesso della qualifica di istruttore SAF, con incarico dal Direttore Regionale;
- Partecipare, ove richiesto, al coordinamento dell'attività di CMR per le attività di competenza, sia nel territorio della Direzione Regionale di appartenenza, sia nel caso di invio di sezioni operative SAF fuori regione;
- Collaborare con il Funzionario incaricato alla segnalazione di inconvenienti operativi e/o anomalie tecniche sia rispetto alle procedure che ai materiali individuando le eventuali risoluzioni tecniche con il personale SAF dei Comandi Provinciali;
- Monitorare la corretta applicazione delle procedure operative;
- Ricevere, elaborare e proporre, tramite il Funzionario incaricato, alla DCEST eventuali proposte di aggiornamento e/o modifica alle procedure operative di competenza;

Commissione Unica Nazionale SAF

La composizione della CNU SAF è definita con decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è in carica fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nomina.

L'attuale CNU SAF permane in carica fino alla nomina della nuova Commissione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Entro tale data con decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco verrà emanato il nuovo regolamento della CNU SAF.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Norme Transitorie

In attesa della definizione della progettazione del nuovo profilo di specializzazione dei livelli SAF e delle conseguenti attività di aggiornamento del personale operativo, in fase di prima applicazione il personale già qualificato al livello SAF 1B viene inquadrato nella qualifica SAF Base, il livello SAF Fluviale è inquadrato nella qualifica di SA.

Il personale già qualificato al livello SAF 2 A (comprensivo del livello Fluviale) viene inquadrato nella qualifica di SAF Avanzato. Laddove il personale già qualificato SAF 2 A, contrariamente a quanto disposto dalle precedenti circolari, non avesse conseguito anche il livello operativo Fluviale, potrà essere inquadrato nella qualifica SAF Avanzato soltanto al termine del corso SA Base (Fluviale).

Il personale già qualificato S.A. 1 viene inquadrato nella qualifica di SA. Laddove il personale già qualificato SA 1 non avesse conseguito anche il livello operativo SAF 1B, potrà essere inquadrato nella qualifica SA soltanto al termine del corso SAF Base.

Gli attuali Istruttori SAF ed SA, vengono inquadrati nella qualifica Istruttore del corrispondente livello operativo per il quale hanno conseguito l'abilitazione. Gli Istruttori Esperti sono inquadrati come Formatori.

Le Direzioni Regionali di appartenenza provvederanno entro 60 gg. dall'emanazione della presente circolare, alla trasmissione dei nominativi del personale Istruttore direttamente alla DCF per l'aggiornamento dei rispettivi Albi di appartenenza.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)